

**DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' AI SENSI DEL D.
LGS. N. 183/2021**

“Recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario “

Il sottoscritto avv. Giuseppe Panebianco, [REDACTED] in qualità di amministratore unico di Ambiente e Tecnologia S.r.l.

Preso visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 183, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art.6, comma 2 del Decreto medesimo

DICHIARA

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- 1) l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di amministratore previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- 2) di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione in tutto il territorio della Comunità Europea;
- 3) di non esser stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- 4) di non essergli stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste nel punto 3 lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal punto 3 lettera a) e lettera b,) non rilevano se inferiori a un anno.

AUTORIZZA ALTRESI'

Ambiente e Tecnologia S.r.l., ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n° 679/2016 e della normativa italiana di recepimento, al trattamento dei dati forniti nella presente dichiarazione, al fine di consentire l'esecuzione di tutte le operazioni connesse agli adempimenti societari.

Enna 19.03.2026

Avv. Giuseppe Panebianco
Firmato in originale